

socios

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 1 GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

La Cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita sociale, istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della Cooperativa medesima, possano contribuire all'indirizzo della sua attività mutualistica in sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la Cooperativa sviluppa la sua presenza.

Tali strumenti hanno anche la funzione essenziale di formare nuovi quadri sociali della Cooperativa, attraverso l'esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle competenze, agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori e il ricambio generazionale nella sua direzione. Gli strumenti della partecipazione sociale istituiti dalla Cooperativa sono le Zone, le Aree sociali vaste e la Consulta della Rappresentanza sociale e, se istituiti, i Gruppi di Interesse.

La Cooperativa disciplina con il Regolamento dell'Organizzazione sociale le modalità di svolgimento delle attività degli Organismi territoriali, nonché le loro interrelazioni con gli Organi istituzionali della Cooperativa, per favorire la migliore efficacia della partecipazione dei soci.

ARTICOLO 2 LE ZONE SOCI

Le Zone costituiscono un'articolazione sociale di Coop Alleanza 3.0 nel territorio; vengono costituite e delimitate con delibera del Consiglio di Amministrazione. Compiti e funzioni delle Zone si ispirano ai principi e alla Missione previsti dall'art. 2 dello Statuto della Cooperativa. Ciascuna zona si articola in circoscrizioni sociali, aventi come riferimento uno o più punti vendita. In ciascuna Zona opera un Consiglio di Zona composto dai rappresentanti eletti dai soci.

ARTICOLO 3 SCOPI DELLE ZONE SOCI

Le Zone soci e i relativi Consigli hanno i seguenti scopi:

- a) consolidare tra i soci il vincolo associativo sulla base dei valori e dei principi di mutualità e solidarietà propri della Cooperazione
- b) promuovere l'adesione di nuovi soci
- c) favorire i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e il corpo sociale, sia in ambito istituzionale che attraverso la promozione di iniziative e attività che incentivino la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della Cooperativa, a partire dalle assemblee di Bilancio
- d) promuovere attività di formazione per i soci e i loro rappresentanti, con particolare riferimento a quelli che prestano attività volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla Cooperativa
- e) diffondere la cultura della sostenibilità

e della responsabilità sociale d'impresa; promuovere la conoscenza e la corretta applicazione del Codice etico

- f) promuovere e sostenere l'aggregazione di soci e non soci, anche al fine di organizzare attività di volontariato e di utilità sociale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi propri della Cooperativa e sulla base delle indicazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità e delle politiche sociali
- g) formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi in merito a scelte aziendali
- h) definire e realizzare programmi di attività che, in coerenza con le indicazioni e le priorità del Sistema Coop e della Cooperativa, favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento dei soci e dei cittadini-consumatori nel territorio
- i) favorire l'ascolto dei soci e dei cittadini-consumatori, anche al fine di trasferire esigenze e domande al Consiglio di Amministrazione e, più in generale, alle diverse funzioni aziendali
- j) in coerenza con le politiche sociali e il Bilancio di Sostenibilità, contribuire a definire e realizzare specifiche iniziative di informazione ed educazione a un consumo responsabile e consapevole, alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente
- k) promuovere e sviluppare nel territorio iniziative in collaborazione con istituzioni locali, organizzazioni sociali e culturali impegnate nella tutela dei diritti del cittadino-consumatore;

- l) favorire, tra i soci, l'informazione relativa alla promozione e alla raccolta del Prestito sociale

ARTICOLO 4 NUMERO E DIMENSIONI DELLE ZONE SOCI

Il Consiglio di Amministrazione, con propria determinazione, delinea gli ambiti territoriali di ciascuna Zona, fermo restando che il territorio di ciascuna Zona comprende, in sede di costituzione, un numero di soci non inferiore a ventimila, residenti o che svolgono lo scambio mutualistico in via prevalente nel suo territorio. Le dimensioni delle Zone e il loro numero sono stabiliti anche sulla base di:

- a) distribuzione dei soci sul territorio
- b) quantità, dimensione e dislocazione delle strutture di vendita
- c) caratteristiche sociali e culturali del territorio di residenza dei soci;

ARTICOLO 5 IL CONSIGLIO DI ZONA SOCI

Il Consiglio di Zona è l'organo di rappresentanza dei soci nel territorio. La composizione numerica di ciascuno dei Consigli di Zona è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in occasione della convocazione delle elezioni per il loro rinnovo, ed è costituita da un minimo di 11 e un massimo di 25 soci. Tale composizione è determinata in funzione del numero dei soci, del numero dei punti vendita e dell'ampiezza territoriale che caratterizzano ciascuna Zona. Nel numero dei componenti è compreso il Presidente di Zona, che viene eletto con le modalità

previste dal successivo art. 8.

Il Consiglio di Zona è eletto mediante il voto diretto e segreto dei soci, appartenenti alla propria Zona soci, espresso per iscritto sulle schede predisposte da depositarsi in apposite urne collocate nei punti vendita.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la rappresentanza territoriale della base sociale, provvede a suddividere il territorio di ciascuna Zona in circoscrizioni sociali, aventi come riferimento uno o più punti vendita della Cooperativa, assegnando ad ogni circoscrizione il numero di Consiglieri di Zona di propria spettanza, ai quali spetterà anche il compito di organizzare l'attività dei soci volontari facenti parte della Circoscrizione.

I soci appartenenti alla Zona possono votare presso uno qualsiasi dei punti vendita presenti nella Zona stessa dove sia allestito il seggio.

Il Consiglio di Zona rimane in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Zona che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di appartenenza decadono automaticamente dall'incarico. Il componente decaduto ha facoltà di presentare, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della formale comunicazione di decadenza a firma del Presidente di Zona, ricorso ai sensi dell'art. 53 dello Statuto. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, i rimanenti provvedono alla cooptazione su base circoscrizionale dei soci candidati non

eletti, in relazione al numero di voti ottenuti. Ove ciò non fosse possibile, si provvederà a cooptare un socio, candidato non eletto, di un'altra circoscrizione appartenete alla stessa Zona, in relazione ai voti ottenuti. I Consiglieri di Zona cooptati restano in carica fino alla fine del mandato originario. Se nel Consiglio di Zona viene meno la maggioranza dei componenti eletti, i Consiglieri rimasti provvedono, di intesa con la Commissione elettorale, ad attivare le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio di Zona, ad eccezione del Presidente. Il nuovo Consiglio rimane in carica fino alla scadenza del mandato originario.

ARTICOLO 6 AUTOCANDIDATURA ED ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI ZONA SOCI

I soci che intendono candidarsi come Consiglieri di Zona, consapevoli del Codice etico e della Missione cooperativa, devono presentare la propria candidatura alla Cooperativa che la inoltrerà alla Commissione elettorale, specificando la circoscrizione sociale prescelta, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri di Zona vengono eletti dalle Assemblee di Zona, ovvero dal corpo elettorale dei soci appartenenti alla Zona soci, sulla base di autocandidature vagliate dalla Commissione elettorale.

Per poter essere eletti Consiglieri di Zona, bisogna avere i seguenti requisiti:

1. essere socio della Cooperativa da almeno un anno

2. non avere subito provvedimenti di esclusione negli ultimi dieci anni
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
 - a. *acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 1.000/anno*
 - b. *per non meno di n. 12 volte l'anno o 36 volte nel triennio*
 - c. *intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di Prestito sociale*
 - d. *aver partecipato ad almeno tre assemblee od altre iniziative promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni*
 - e. *essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa*

La Commissione Elettorale potrà – a suo insindacabile giudizio – limitare il numero delle candidature, unicamente nel caso in cui queste superino di quattro volte il numero dei Consiglieri da eleggere. Il Regolamento elettorale e la Commissione elettorale definiscono le modalità, che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, di pubblicizzazione delle candidature. La Direzione Politiche sociali e Relazioni territoriali, con l'assistenza obbligatoria della Commissione elettorale, provvede a garantire la regolarità dello svolgimento delle procedure di voto in ogni punto vendita e la stesura dei relativi

verbali. Saranno nominati Consiglieri i soci che in ciascuna circoscrizione sociale avranno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente. Nel caso di parità di voti ottenuti saranno eletti Consiglieri i soci con maggiore anzianità di adesione sociale. Ciascun socio potrà esprimere un massimo di due preferenze indipendentemente dal numero dei Consiglieri da eleggere.

ARTICOLO 7

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA SOCI

Il Presidente del Consiglio di Zona sovrintende alle attività della Zona, coordinando e indirizzando le attività del Consiglio di Zona, in stretto raccordo con la Direzione Politiche sociali e Relazioni territoriali di cui al successivo art. 11, mantenendo un rapporto costante con i soci della Zona e svolgendo un ruolo di ascolto e raccordo delle istanze di questi ultimi e le sedi decisionali dove si formano gli indirizzi e le politiche della Cooperativa.

ARTICOLO 8

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA SOCI

Il Presidente del Consiglio di Zona viene eletto con voto segreto e diretto dei soci assegnati alla sua Zona soci di appartenenza, espresso per iscritto sulle schede appositamente predisposte per le elezioni, da depositarsi nelle urne collocate nei punti vendita. Il Presidente del Consiglio di Zona

rimane in carica per tre anni ed è eleggibile per un massimo di tre volte consecutive.

I candidati per l'elezione a Presidente di Zona al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere soci della Cooperativa da almeno tre anni
2. non avere subito provvedimenti di esclusione negli ultimi dieci anni
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
 - a. *acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate*
 - i. *per un importo non inferiore a € 2.000/anno*
 - ii. *per non meno di n. 18 volte l'anno o 54 volte nel triennio*
 - b. *intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di Prestito sociale*
 - c. *aver partecipato ad almeno tre assemblee o altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni*
 - d. *essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa*
4. avere fatto parte del Consiglio di Zona e/o organi della Cooperativa per almeno un mandato. Ai fini del presente requisito si computeranno anche i mandati svolti negli organismi territoriali nelle cooperative che hanno dato vita a Coop Alleanza 3.0.

All'elezione si perviene esclusivamente sulla base delle candidature presentate alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale non può sottoporre al voto dei soci più di tre candidature per ciascuna Zona. Nel caso di parità di voti ottenuti sarà eletto Presidente di Zona soci il socio con maggiore anzianità di adesione sociale. Le decisioni della Commissione elettorale sono insindacabili per motivi di merito. Eventuali ricorsi, relativi a vizi di forma, possono essere presentati in sede di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 53 dello Statuto. Il Consiglio di Zona, entro le prime due sedute, elegge al proprio interno un vice presidente; tutti i consiglieri sono eleggibili alla vicepresidenza; risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio di Zona. La proposta del vice presidente viene avanzata dal Presidente di Zona, sentito il parere non vincolante della Commissione elettorale.

Se il Presidente fosse transitoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, queste vengono svolte dal vice presidente. Trascorsi sei mesi, perdurando l'impedimento del Presidente, questi decade dall'incarico. Il Presidente di Zona, ricorrendo gravi e comprovati motivi, può essere revocato, con deliberazione motivata e a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, dal Consiglio di Zona. Contro la deliberazione il Presidente di Zona revocato può ricorrere, entro 30 giorni di calendario, al Consiglio di Amministrazione, che delibera in proposito in maniera insindacabile.

Nel caso di cessazione del Presidente di Zona, per decadenza, dimissioni o revoca o altro motivo, il Consiglio di Zona, sentito il parere non vincolante della Commissione elettorale, elegge, nell'ambito dei propri componenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la carica di Presidente di Zona, un nuovo presidente. Se nessuno dei Consiglieri di Zona in carica possiede i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una nuova elezione diretta del Presidente da parte dei soci, assegnati alla sua Zona soci di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il Presidente di Zona così eletto durerà in carica per il tempo residuo del mandato del presidente sostituito.

I candidati a Presidente di Zona sono inseriti anche nella lista per la elezione del Consiglio di Zona.

ARTICOLO 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SOCI

Il Consiglio di Zona è convocato dal presidente (o dal vice quando questi è chiamato a svolgere le funzioni di presidente), indicativamente ogni due mesi, o quando questi lo ritenga necessario.

Il Consiglio di Zona è altresì convocato quando ne faccia domanda almeno un quinto dei suoi componenti, previa indicazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio di Zona può essere riunito anche su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione,

contenente gli argomenti da trattare, è recapitato a ciascun consigliere, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera o telegramma o mezzo telematico. Le riunioni del Consiglio di Zona sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide quando assunte dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro verbale da tenersi a cura di un incaricato della Direzione politiche sociali e Relazioni territoriali che ne curerà la conservazione sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio di Zona.

ARTICOLO 10 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI ZONA SOCI

Al Consiglio di Zona sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. sviluppare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi della Zona, come indicati dall'art. 3 del presente Regolamento
- b. definire i criteri per l'utilizzo del budget assegnatogli annualmente per realizzare nel territorio gli obiettivi definiti nell'ambito delle Politiche sociali dalla Cooperativa e indicati nel Bilancio di Sostenibilità e delle iniziative previste dal programma di attività della Zona Soci
- c. esprimere i pareri eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione
- d. concorrere alla formazione del Bilancio di Sostenibilità e delle Politiche sociali

e. avanzare suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione attraverso la Consulta della rappresentanza sociale.

ARTICOLO 11

ATTRIBUZIONI PROPRIE DEL CONSIGLIO DI ZONA SOCI

Il Consiglio di Zona si avvale del supporto di personale della Cooperativa, e in particolare del Responsabile della Zona soci e del coordinatore di Macro Area, per la realizzazione delle iniziative previste dal programma di attività della Zona e di quelle programmate dalla Cooperativa. Il Coordinatore di Macro Area, coadiuvato dal Responsabile della Zona soci, ha la responsabilità della gestione e del controllo delle risorse economiche che la Cooperativa mette a disposizione delle attività territoriali, nell'ambito degli indirizzi e delle linee guida delle politiche sociali, impartiti dal Consiglio di Zona ai sensi dell'art. 10 lettera b. delle quali il Consiglio di Zona dovrà annualmente dare conto all'Assemblea di Zona e al Consiglio di Amministrazione.

È compito di un componente della Direzione Politiche sociali e Relazioni territoriali la verbalizzazione degli incontri del Consiglio di Zona. Al fine di rafforzare e agevolare la massima partecipazione alla vita sociale della Cooperativa, il Presidente di Zona può invitare altri soci ad assistere al Consiglio di Zona.

Il Consiglio di Zona può invitare i riferimenti operativi e gestionali della Cooperativa a partecipare e relazionare sull'anda-

mento delle attività di propria competenza. Il Consiglio di Zona può altresì coinvolgere alle proprie attività territoriali altri soci della Cooperativa o altri soggetti ritenuti utili.

ARTICOLO 12

CONSULTAZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA SOCI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può consultare preventivamente il Consiglio di Zona territorialmente competente:

- a. nella determinazione della percentuale di ritorno da assegnare ai soci
- b. nella definizione dei programmi di apertura di punti vendita che riguardano il territorio del Consiglio di Zona
- c. nelle decisioni che riguardano la chiusura di punti vendita e l'introduzione o la soppressione del servizio di Prestito sociale nell'ambito del territorio di competenza del Consiglio di Zona
- d. nella definizione delle linee del Bilancio Preventivo di Sostenibilità della Cooperativa e delle politiche sociali della Cooperativa
- e. nella modifica degli ambiti territoriali della Zona e nella determinazione delle circoscrizioni sociali

Il Consiglio di Zona deve altresì riunirsi per discutere delle materie che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

LE AREE SOCIALI VASTE

Le Aree Sociali Vaste sono un'articolazione sociale di Coop Alleanza 3.0 nel territorio, comprendendo all'interno della propria area di competenza più Zone. Il Consiglio di Amministrazione le istituisce con propria delibera, determinandone il numero e la dimensione territoriale.

ARTICOLO 14

FUNZIONE DELLE AREE SOCIALI VASTE

Le Aree Sociali Vaste svolgono una funzione di coordinamento e indirizzo dell'attività delle Zone ricomprese nel territorio di riferimento di ciascuna di esse.

In particolare, svolgono un'attività di supporto alle Zone, favorendo la circolazione tra esse delle varie esperienze, e un'armonica pianificazione delle loro attività, garantendo il rapporto con le realtà istituzionali e associative del territorio.

Esse assicurano altresì una sintesi e un raccordo continuativo delle attività delle Zone con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE DI AREA SOCIALE VASTA

Assicura con continuità lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Area Sociale Vasta. Allo scopo, il Presidente di Area Sociale Vasta riunisce periodicamente i Presidenti delle Zone, in accordo con i coordinatori di Macro Area e con i responsabili delle Zone

Soci, partecipa di diritto alle riunioni dei Consigli di Zona; può convocare, previo concerto con i Presidenti di Zona, i Consigli di Zona dell'Area Sociale Vasta, per riunirli anche congiuntamente; svolge ogni altra attività reputata utile ad assicurare un effettivo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento ed indirizzo.

In considerazione della sua particolare funzione di rappresentanza dei soci, dello stretto legame con il territorio e della diretta conoscenza dei problemi locali, il Presidente di Area Sociale Vasta è di diritto inserito nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, formata dalla Commissione elettorale.

ARTICOLO 16 **ELEZIONE DEL PRESIDENTE** **DI AREA SOCIALE VASTA**

Il presidente di Area sociale vasta verrà eletto secondo le modalità previste e disciplinate dal Regolamento elettorale e dallo Statuto.

ARTICOLO 17 **LA CONSULTA** **DELLA RAPPRESENTANZA** **SOCIALE**

La Consulta della Rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti delle Zone e dei Consiglieri di Amministrazione.

La Consulta della Rappresentanza sociale raccoglie istanze provenienti dalla base associativa e dai consumatori, formula pareri, discute ed elabora proposte o istanze, con particolare riferimento alle tematiche

relative allo scambio mutualistico.

La Consulta della Rappresentanza sociale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, del Bilancio di sostenibilità e del budget.

La convocazione della Consulta della Rappresentanza sociale deve essere disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ove, indicando gli specifici argomenti da trattare, ne faccia congiuntamente richiesta un terzo dei suoi componenti.

Su richiesta di un terzo dei componenti della Consulta e d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Consulta della Rappresentanza sociale può svolgere incontri con gli Ad e i Direttori della Cooperativa, con Dirigenti delle Associazioni di rappresentanza della cooperazione o, invitando soggetti esperti portatori di conoscenze qualificate, su temi specifici, di interesse strategico, al fine di accrescere il profilo mutualistico e partecipativo della conduzione della società.

In applicazione all'Art 29. 4. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta prima dell'adozione delle delibere di approvazione del Bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale,

benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali. Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione su delibere che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ritorno.

I pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a darne motivazione alla stessa. La Consulta può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base all'art. 45 dello Statuto; può altresì proporre l'istituzione di Gruppi di Interesse, ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 18 **GRUPPI DI INTERESSE**

I Gruppi di Interesse sono delle istanze della organizzazione sociale, che aggregano i soci non su base territoriale, ma attorno a specifici interessi, individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la Cooperativa o a rapporti con la comunità. L'istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della

Consulta della Rappresentanza sociale o su proposta di quest'ultima.

La delibera di istituzione dello specifico Gruppo di Interesse ne disciplina il funzionamento, le modalità di adesione da parte dei soci e le concrete attribuzioni che possono prevedere, sulle materie di competenza, pareri consultivi non vincolanti, fissa altresì le modalità di nomina dei rappresentanti di ciascun Gruppo di Interesse nella Consulta della Rappresentanza sociale.

L'attivazione di un Gruppo di Interesse deve essere comunque supportata da specifici interessi e istanze di soci, rappresentativi di significative realtà sociali, secondo criteri e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

I Gruppi di Interesse di norma si attivano su specifiche istanze consumeriste dei soci, come elementi di qualificazione dello scambio mutualistico.

Allo scopo di qualificare il funzionamento dei Gruppi di Interesse, questi devono prevedere la collaborazione e il coinvolgimento di enti, istituzioni e/o associazioni, come, ad esempio, università, dipartimenti ed enti di ricerca.

ARTICOLO 19 **INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE** **E VOLONTARIATO**

Come definito dal precedente art. 2, tra gli obiettivi della Cooperativa e dei Consigli di Zona c'è la promozione e il sostegno di iniziative di aggregazione tra soci e non soci, anche al fine di organizzare attività di volontariato e di utilità sociale, in collaborazione

con soggetti, enti e istituzioni presenti sul territorio. Tali iniziative e i gruppi che si formano in questi ambiti fanno riferimento alle Zone Soci, alle Circostrizioni e alle strutture della Cooperativa, anche in funzione del mantenimento della necessaria coerenza tra la loro azione e i principi della Cooperativa, nonché con gli obiettivi definiti dalle linee guida delle Politiche sociali e dal Bilancio di sostenibilità.

La Cooperativa favorisce il loro formarsi, promuovendoli e sostenendoli, in quanto valorizzano il patrimonio di relazioni sul territorio e nelle comunità locali, sviluppano esperienze di volontariato e di solidarietà verso persone che hanno bisogno e vivono situazioni di disagio. Questi gruppi non sono organismi della Cooperativa.

ARTICOLO 20 **VALORIZZAZIONE** **DEI SOCI VOLONTARI**

In relazione al precedente articolo, la Cooperativa opera per promuovere e valorizzare il contributo di quei soci che, insieme a quanti sono eletti come rappresentanti sociali nei Consigli di Zona, si impegnano e prestano attività volontaria in favore di iniziative promosse e/o sostenute dalla Cooperativa.

Trattandosi di contributi importanti per la diffusione dei valori cooperativi e per la realizzazione degli obiettivi sociali della Cooperativa, essa ne valorizza l'impegno nell'ambito della propria iniziativa, creando occasioni di incontro e di coinvolgimento nel territorio e a livello dei Consigli di Zona.

ARTICOLO 21 **DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI** **SOCIALI**

Tutte le deliberazioni degli organi sociali vengono effettuate con il voto palese dei partecipanti.

ARTICOLO 22 **INDENNITÀ AI COMPONENTI** **DEL CONSIGLIO DI ZONA**

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un'indennità per coloro che rivestono la carica di Presidente di Zona o consigliere nei Consigli di Zona; può altresì determinare gratifiche di altra natura, desumendole dal budget, ovvero predeterminandole a parte.

ARTICOLO 23 **NORME TRANSITORIE**

- a. In riferimento al Progetto di Fusione che ha dato vita a Coop Alleanza 3.0, che fissa la composizione del Consiglio di Amministrazione per i primi 3 esercizi, con rinnovo in occasione dell'approvazione del Bilancio 2018, l'elezione dei Consigli di Zona e dei Presidenti di Zona e di Area Vasta dovrà avvenire entro il primo quadrimestre del 2019. In caso di elezioni dei Consigli Zona e Presidenti di Zona nel corso del 2016/2017, gli stessi resteranno in carica fino al rinnovo previsto entro il primo quadrimestre del 2019.
- b. In attesa della più completa definizione del Regolamento elettorale da parte di una successiva assemblea, il presente

Regolamento definisce modalità, criteri di nomina e funzionamento della Commissione elettorale prevista dall'art. 51 dello Statuto sociale, nonché delle relative prerogative, limitatamente al processo elettorale afferente le Zone, al fine di metterla in condizione di poter provvedere a questo suo compito.

Con l'approvazione del Regolamento elettorale, che ne descriverà più complessivamente le prerogative, la presente regolamentazione transitoria sarà da ritenere implicitamente abrogata.

1. La Commissione elettorale

La Commissione elettorale è un organo di emanazione assembleare, è composta da soci della Cooperativa e resta in carica per un triennio, e scade quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il suo compito è presentare la lista dei Consigli e delle Presidenze di Zona, dei nuovi amministratori, la lista della Commissione etica e la lista del Collegio sindacale da sottoporre al voto dell'assemblea.

Come disposto dall'articolo 51 dello Statuto sociale, è composta da cinque membri.

La Commissione elettorale è composta da:

- il Presidente di Accda, che la presiede;
- il Presidente di Legacoop o soggetto da lui indicato;
- tre rappresentanti delle grandi aree

territoriali della Cooperativa (Nord, Centro, Sud).

I rappresentanti delle tre grandi aree territoriali sono indicati dalla Consulta della Rappresentanza sociale.

Le indicazioni possono riguardare tutti i soci (persone fisiche e mandatari degli enti soci, con la sola esclusione dei soci che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente o un incarico di collaborazione professionale con la Cooperativa o con società partecipate) che sono in regola con quanto previsto dall'art. 2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza della carica di Amministratore, e che sono soci ininterrottamente da almeno tre anni.

La carica di componente della Commissione elettorale è incompatibile con altre cariche elettive della Cooperativa (Consigliere di Amministrazione, componente della Commissione etica e Collegio sindacale, Presidente di Area sociale vasta, Consigliere e Presidente di Zona, membro della Consulta sociale); pertanto, i componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati a una di queste cariche. I componenti della Commissione elettorale non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

2. Funzionamento della Commissione elettorale

Il mandato della Commissione elettorale è triennale e i suoi componenti possono essere rieletti. La Commissione

elettorale viene convocata per iscritto dal Presidente della stessa, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo caso di urgenza.

Le sue riunioni sono valide quando inter venga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

3. Compiti della Commissione elettorale per le elezioni relative alle Zone

La Commissione elettorale ha il compito di emettere il bando per le aut CANDIDATURE, fissando in esso modalità di presentazione, criteri di ammissibilità e di selezione.

Sulla base delle aut CANDIDATURE, la Commissione elettorale ammette i candidati al Consiglio di Zona e a Presidente di Zona a presentarsi alle elezioni nelle rispettive assemblee di Zona, per la loro nomina.

La Commissione elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte cariche sociali.

È diritto del socio interloquire con la Commissione elettorale scrivendo a commissione.elettorale@alleanza3-0.coop.it. Le decisioni della Commissione Elettorale sono appellabili nei limiti previsti nell'art 8 del presente Regolamento.

4. Vincoli e mandati della Commissione elettorale in relazione alle candidature a Presidente di Zona

Nella scelta delle candidature a Presidente del Consiglio di Zona, la Commis-

sione elettorale dovrà tenere conto, oltre che della rappresentatività territoriale e di altri requisiti o particolari competenze che facciano ritenere il candidato idoneo all'incarico, anche di criteri specifici desumibili dalla ulteriore documentazione richiesta ai candidati e di seguito elencata.

Per i candidati a Presidente di Zona:

a. il curriculum di Cooperatore e informazio-

ni sulla effettività della partecipazione allo scambio mutualistico, propria o dei propri conviventi, con la Cooperativa, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'organizzazione sociale

b. le esperienze di amministratore in Società cooperative e/o dell'economia sociale

c. le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, consorzi pubblici, enti di secondo grado, ecc.)

d. le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale, ecc.

e. le esperienze in associazioni con scopi sociali, del volontariato e delle organizzazioni non profit, nonché in imprese sociali

f. l'attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della Cooperativa.